

STATUTO

COSTITUZIONE-SCOPI

Art. 1) Dal 1974 è costituito con sede in Cotignola il Circolo Fotografico apolitico e apartitico con la denominazione F.A.C. Foto Amatori Cotignola. L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2) Il circolo si propone di:

- a) approfondire e divulgare la cultura dell'immagine fotografica nelle sue varie forme;
- b) migliorare, con attività di gruppo e scambio di informazioni, le cognizioni tecniche ed artistiche dei propri soci;
- c) istituire e/o gestire mostre fotografiche per l'espletamento delle attività sociali.

SOCI

Art. 3) Possono essere soci tutti coloro che lo desiderano previa domanda scritta e controfirmata per presentazione da due soci con almeno 2 anni di anzianità sociale. Detta domanda, indirizzata al consiglio direttivo, rimarrà fissa all'albo sociale per 15 (quindici) gg. prima di essere accettata o respinta.

Art. 4) I soci sono obbligati a:

- a) osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- b) versare la quota sociale, fissata anno per anno dal consiglio direttivo, entro il 31 (trentuno) Gennaio.

I soci hanno diritto a:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere al circolo non possono rivalersi dei contributi versati.

Art. 5) La qualità di socio si perde:

- a) se non vengono osservate le disposizioni del seguente statuto;
- b) se non viene versata la quota annua entro il termine stabilito;
- c) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- d) per esclusione motivata.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6) il patrimonio sociale è costituito da:

- a) ogni bene acquisito per donazione pubblica o privata;
- b) lasciti testamentari;
- c) ogni bene acquistato con il prelevamento dalla cassa comune;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali.

L'uso dell'attrezzatura è riservato in via prioritaria al circolo ed in via subordinata ai soci.

ANNO SOCIALE

Art. 7) L'anno sociale inizia il 1 (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre.

ORGANI SOCIALI

Art. 8) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche o qualsiasi altro socio spetta il rimborso delle spese sostenute previa autorizzazione preventiva da parte del presidente o del consiglio direttivo.

Art. 9) L'assemblea si divide in ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
- b) approva le attività sociali e tutto quanto sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo;
- c) procede alla nomina del consiglio direttivo mediante elezioni che devono avvenire entro la scadenza del mandato.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- b) valuta eventuali problemi aventi carattere di urgenza.

Le assemblee vengono convocate tramite avviso applicato all'albo sociale almeno 15 (quindici) gg. prima.

L'assemblea ordinaria viene convocata a cadenza annuale e ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano necessario.

L'assemblea straordinaria può essere convocata oltre che dal consiglio direttivo anche da un terzo dei soci.

In prima convocazione le assemblee sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione le assemblee possono deliberare qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

Art. 10) Ciascun socio che abbia raggiunto la maggiore età ha diritto ad esprimere il proprio voto. In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altri soci mediante deleghe firmate. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 11) L'assemblea validamente costituita delibera con voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentati. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese. Le elezioni del consiglio avvengono a scrutinio segreto; in caso di parità di voti preferenziali si procede al ballottaggio.

Art. 12) Il consiglio direttivo è costituito da 5 membri, eletti con maggioranza relativa dall'assemblea ordinaria tra i soci di maggiore età. Essi restano in carica due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti; se nel corso di tale mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, essi sono costituiti dai primi soci esclusi secondo la graduatoria risultante dallo scrutinio dell'ultima elezione.

Il consiglio elegge, subito dopo l'assemblea di nomina, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il cassiere e il consigliere; nomina inoltre il collegio dei revisori.

Il consiglio è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi nonché tutte le volte che egli lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri senza formalità. Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti palesi.

Art. 13) Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del circolo. Spetta pertanto al consiglio direttivo:

- a) coordinare le attività del circolo;
- b) formulare il regolamento interno;
- c) redigere il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
- d) deliberare in merito all'ammissione o all'esclusione dei soci;
- e) delegare ad altri soci l'espletamento di compiti specifici inerenti alle varie attività del circolo;
- f) nominare soci d'onore, persone o enti che abbiano dato un'importante contributo alla fotografia ed al circolo.

Art. 14) Al presidente è attribuita la rappresentanza della associazione di fronte a terzi.

Art. 15) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci che hanno il compito di controllare il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e di riferirne all'assemblea.

Il collegio dei revisori è designato dal consiglio direttivo, resta in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Non possono far parte del collegio i parenti ed affini dei consiglieri in carica.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16) In caso di scissione del circolo, la denominazione di F.A.C. resta di diritto al gruppo comprendente maggior numero di soci fondatori o rifondatori del circolo. Il circolo non potrà essere sciolto se non in base alla deliberazione dei quattro quinti dei soci. In caso di scioglimento dell'associazione, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3 comma 190 L.662 del 23/12/96 il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Il presente statuto approvato dall'assemblea dei soci del 07/12/2009 viene ratificato dal consiglio in carica, entra in vigore ed abroga ogni altra precedente normativa con decorrenza immediata.